

(N. 1341)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 20 ottobre 1950 (V. Stampato N. 1554)*

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 OTTOBRE 1950

Istituzione della Facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Sassari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1950-1951, è istituita presso l'Università degli studi di Sassari la Facoltà di agraria.

Art. 2.

Al ruolo organico dei posti di professore della Università di Sassari, di cui alla tabella *D* annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, modificata con regio decreto 9 settembre 1937, n. 1767, e con regio decreto-

legge 17 agosto 1941, n. 1064, sono aggiunti quattro posti di professore per la Facoltà di agraria.

Art. 3.

Al ruolo organico degli assistenti ordinari istituito in virtù del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sono aggiunti cinque posti di assistente.

Art. 4.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio dei professori sono esercitate da un apposito Comitato, composto di tre professori ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione,

su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Al Comitato stesso compete altresì il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla Facoltà di agraria.

I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della Facoltà di agraria saranno aggregati al Comitato di Facoltà, il quale cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà di agraria risultino assegnati tre professori di ruolo.

Art. 5.

Le modifiche allo statuto dell'Università di Sassari per la parte relativa alla Facoltà di agraria avranno attuazione dall'anno accademico 1950-1951.

Art. 6.

Limitatamente all'anno accademico 1950-1951, ed in deroga alle disposizioni vigenti, è stabilito al 28 febbraio il termine per le nomine

ed i trasferimenti di professori di ruolo presso la predetta Facoltà.

Art. 7.

È riconosciuta ad ogni effetto la validità dei corsi istituiti, in via provvisoria, presso l'Università di Sassari dall'anno accademico 1946-1947, relativi agli insegnamenti della Facoltà di agraria.

Art. 8.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge di complessive lire 7.800.000 annue, sarà fatto fronte nell'esercizio 1950-1951 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.